COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Ordinanza Sindacale n.: **000020** del **15/12/2025**

OGGETTO: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 16 DICEMBRE 2025 - 22 DICEMBRE 2025

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

VISTA la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6.03.2023 avente ad oggetto "*L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016*" che prevede, nelle line guida di redazione dei PAC, per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, in caso di raggiungimento dell'Indice di Criticità della Qualità dell'Aria (ICQA) pari a 2, l'adozione di misure di limitazione alla circolazione veicolare da adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 15.12.2025 dalla Regione Toscana con cui si inoltra la nota di Arpat pari data contenente l'avviso che sono stati rilevati 7 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni. Si prevedono 2 giorni con condizioni meteo critiche. Il livello dell'ICQA determinato è 2; e si invita pertanto ad emettere le ordinanze sulla limitazione alla circolazione dei veicoli;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 1.02.2024 con cui è stato approvato il PAC – Piano di Azione della Qualità dell'Aria redatto in data 30.01.2024 secondo i contenuti delle leggi regionali (L.R. 9/2010 e L.R. 74/2019) e dell'allegato 6 della DGR 228/2023;

CONSIDERATO che in caso di raggiungimento dell'ICQA di livello 2, il PAC prevede di attivare l'intervento contingibile ed urgente numerato "C.5 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL CENTRO ABITATO DEI COMUNI APPARTENENTI ALLE AREE DI SUPERAMENTO PIANA LUCCHESE", che stabilisce:
- divieto di circolazione veicolare nel centro abitato, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi

File con impronta: cb032f93065adce260c19ba82f4c4b81ca40c1e9f24b0aeb51360fca04565950
Firmato digitalmente da: GILDA DIOLAIUTI. -- 15/12/2025 10:54:04

compresi) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale o inferiore a Euro 4;
- divieto di circolazione veicolare nel centro abitato, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 2;
il PAC prevede altresì che la durata dei provvedimenti debba essere di un periodo definito di almeno 5 giorni, la cui validità, se in scadenza in un giorno festivo o prefestivo, è automaticamente prorogata al giorno successivo feriale;

RITENUTO pertanto di adottare misure di limitazione alla circolazione veicolare con riferimento alle categorie di veicoli più inquinanti come indicato nel PAC;

PRESO ATTO che in data 15.12.2025 sul sito dell'ARPAT "PM10 - Valutazione indice ICQA secondo la DGRT 814/2016 nelle Aree di superamento" risulta che il valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria (ICQA) è uguale a 2;

VISTA la propria Ordinanza n. 19 del 9.12.2025 con cui si disponeva, ai sensi della misura C.5 suddetta, il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza nel centro abitato di tutto territorio comunale per alcune categorie di veicoli stante la situazione di inquinamento da PM10, con validità dal 10 al 15 dicembre 2025;

RITENUTO pertanto opportuno in via precauzionale, disporre la presente ordinanza, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m3, oltre il limite dei 40 µg/m3 come media annuale per il materiale particolato PM10;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 16 del 15.10.2025 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1° novembre 2025 al 31 marzo 2026 compresi nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, oltre ad altre misure;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale

sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 10.01.2013, in data 15.12.2025, in atti, e preso atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90;

O R D I N A

Per il periodo **16 dicembre 2025 - 22 dicembre 2025,** per una durata di sette (7) giorni consecutivi:
il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza nel centro abitato di tutto territorio comunale per i seguenti veicoli:

Trasporto persone	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel	Categorie M1, M2, M3 secondo definizione da Codice della Strada

Trasporto merci	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel	Categorie N1, N2, N3 secondo definizione da Codice della Strada

Ciclomotori e Motocicli	
Euro zero, Euro 1, Euro 2	Categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 secondo definizione da Codice della Strada

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:

1. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
2. veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico e scolastico;
3. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
4. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o

che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

6. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
7. veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
8. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
9. veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
10. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

I N F O R M A

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel. 0572 956306 – Fax 0572 952150 e-mail: g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it oppure tel. 0572 956327 e-mail: a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it
- che permane la validità della propria Ordinanza n. 16 del 15.10.2025 con cui è disposto che, a partire dal giorno 1.11.2025 e fino al giorno 31.03.2026 compresi, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m., è disposto
    - il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali;
    - il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. 186 del 7.11.2017, compresi focolari aperti o che possono funzionare aperti; dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentano l'unico sistema di riscaldamento o di cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati;
    - l'introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
    - l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico;

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1, 13 e 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziari, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune e tramite tutti gli organi di informazione;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;

- la trasmissione del presente provvedimento:
    - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
    - Provincia di Pistoia
    - Arpat Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria (CRTQA)
    - Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole
    - Alla Prefettura di Pistoia
    - Alla soc. Autolinee Toscane S.p.A.

IL SINDACO
GILDA DIOLAIUTI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 000020 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 15/12/2025 al 30/12/2025 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 15/12/2025

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
ALESSANDRO RIZZELLO